ORDINANZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
9 marzo 2000 *

Nel procedimento C-291/98 P,

Sarrió SA, società con sede in Barcellona (Spagna), con gli avv.ti A. Mazzoni, del foro di Milano, M. Siragusa, del foro di Roma, e F.M. Moretti, del foro di Venezia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio Elvinger, Hoss & Prussen, 2, place Winston Churchill,

ricorrente,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata) il 14 maggio 1998 nella causa T-334/94, Sarrió/Commissione (Racc. pag. II-1439),

procedimento in cui l'altra parte è:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor R. Lyal, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. A. Dal Ferro, del foro

* Lingua processuale: l'italiano.

di Vicenza, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, L. Sevón, P. Jann, H. Ragnemalm e M. Wathelet (relatore), giudici,

avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: R. Grass

sentito l'avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1 Con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte il 28 luglio 1998, la società Sarrió SA (in prosieguo: la «Sarrió») ha impugnato, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, la sentenza del Tribunale di primo grado 14 maggio 1998 nella causa T-334/94, Sarrió/Commissione (Racc. pag. II-1439), con cui è stato respinto il suo ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad una

procedura di applicazione dell'articolo 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 — Cartoncino) (GU L 243, pag. 1).

2 Con lettera 21 gennaio 2000 la Sarrió ha contestato la decisione della Corte di statuire sul ricorso senza trattazione orale, sostenendo che tale decisione non soddisfa le condizioni previste all'art. 120 del regolamento di procedura della Corte e viola il principio di buona amministrazione della giustizia. Essa chiede, in via principale, che venga tenuta un'udienza e, in subordine, di essere autorizzata a depositare una replica.

3 La Sarrió ricorda in proposito la sua lettera 11 novembre 1998, del seguente tenore:

«Come da Voi segnalatoci con lettera del 29 ottobre u.s. — con la quale avete inviato la comparsa di risposta della Commissione nella causa in oggetto — l'art. 117 del regolamento di procedura della Corte di giustizia prevede la possibilità, per la parte ricorrente, di richiedere alla Corte autorizzazione a presentare una memoria di replica.

Nel caso di specie, la Sarrió ritiene che una memoria di replica non sia strettamente necessaria e dunque, nell'interesse dell'economia del giudizio, rinuncia alla facoltà di chiedere alla Corte un'autorizzazione ai sensi dell'art. 117 del regolamento di procedura.

Tuttavia, poiché la controversia presenta aspetti in diritto di particolare interesse e rilevanza e la comparsa di risposta della Commissione contiene alcune considerazioni che meritano attento esame, la ricorrente chiede fin da ora che la

Corte di giustizia valuti l'opportunità di concedere alla Sarrió, in sede di udienza, un tempo leggermente superiore a quello normalmente attribuito perché essa possa adeguatamente presentare le proprie argomentazioni, anche in relazione alla comparsa, dinanzi al collegio giudicante».

4 Il contenuto di tale lettera è stato reiterato dalla Sarrió nella lettera 8 dicembre 1999 in risposta all'invito della cancelleria a prendere posizione su una eventuale decisione della Corte di statuire senza trattazione orale.

5 La Sarrió precisa che, se avesse potuto prevedere il diniego della trattazione orale, avrebbe senza dubbio chiesto l'autorizzazione a depositare una replica.

6 A tale riguardo occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto CE della Corte di giustizia, la procedura avanti a quest'ultima comprende due fasi, l'una scritta e l'altra orale, e che la fase scritta si conclude prima dell'apertura della fase orale.

7 In deroga all'art. 41 del regolamento di procedura, che conferisce alle parti il diritto di integrare il ricorso e il controricorso con una replica ed una controreplica, l'art. 117, n. 1, del medesimo regolamento prevede che, nell'ambito di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, «L'atto di impugnazione e la comparsa di risposta possono essere integrati con una replica, una controreplica o una qualsiasi altra memoria se il presidente, a seguito di una domanda in tal senso (...), lo ritenga necessario e lo autorizzi espressamente per consentire alla parte interessata di difendere il suo punto di vista o per acquisire elementi utili alla decisione sull'impugnazione».

8 Ora, nella fattispecie la Sarrió ha espressamente affermato, nella lettera 11 novembre 1998, di ritenere che una replica non fosse strettamente necessaria. Anche ammettendo che la Sarrió abbia dichiarato di rinunciare alla facoltà di chiedere l'autorizzazione a depositare una replica perché convinta che avrebbe avuto il diritto di essere sentita oralmente, così facendo essa ha ignorato tanto il tenore quanto l'economia dell'art. 117, n. 1, in forza del quale tocca alla Corte valutare, prima di concludere la fase scritta del procedimento, se sia necessario autorizzare il deposito di replica e controreplica.

9 Quanto alla trattazione orale, l'art. 120 del regolamento di procedura consente alla Corte di decidere di statuire sull'impugnazione senza trattazione orale, «a meno che una delle parti si opponga, sostenendo di non aver avuto appieno la possibilità di difendere il proprio punto di vista nella fase scritta del procedimento».

10 Si deve rilevare che le varie lettere inviate dalla Sarrió alla cancelleria della Corte non contengono nessun motivo in tal senso. La ricorrente si limita in esse a rinunciare, nel novembre 1998, alla presentazione di una replica alla comparsa di risposta della Commissione, chiedendo inoltre di potere controbattere oralmente le «considerazioni» di quest'ultima che «meritano attento esame».

11 Ora, la rinuncia alla facoltà di chiedere, ai sensi dell'art. 117, n. 1, del regolamento di procedura, l'autorizzazione della Corte a depositare una replica non conferisce alla ricorrente alcun diritto a che la Corte accolga la sua domanda di tenere un'udienza né dimostra che tale ricorrente non ha avuto la possibilità di difendere appieno il proprio punto di vista nella fase scritta del procedimento. A tal fine occorrerebbe che la ricorrente esponesse, anche solo succintamente, i motivi per cui ritiene di non avere avuto tale possibilità. Non solo tali motivi mancano nella corrispondenza della Sarrió, ma, per di più, avendo quest'ultima rinunciato spontaneamente a chiedere l'autorizzazione a depositare una replica,

difficilmente può affermare di non avere avuto la possibilità di difendere appieno il proprio punto di vista nella fase scritta del procedimento.

12 Conseguentemente, occorre respingere le domande con cui la Sarrió chiede alla Corte di decidere di tenere un'udienza e, in subordine, di autorizzarla a depositare una replica.

Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione)

così provvede:

1) **Le domande con cui la Sarrió SA chiede alla Corte di decidere di tenere un'udienza e, in subordine, di autorizzarla a depositare una replica sono respinte.**

2) **Le spese sono riservate.**

Lussemburgo, 9 marzo 2000

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente della Quinta Sezione

D. A. O. Edward